

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE CAMPANIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SOCI

Art. 1) DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI

1. L'ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE REGIONE CAMPANIA costituita a Napoli, il diciotto settembre millenovecentonovantasei con atto del Notaio Angelo Tirone n°7 50355 di repertorio, raccolta n° 713447 registrato il 26/09/96 a Napoli con il numero 250.500, cambia la propria denominazione in Associazione Italiana Fisioterapisti-Regione Campania (A.I.FI.- Campania). La sede legale dell'A.I.FI.- Campania è in Napoli, in via Ferrante Imperato n° 182.
2. L'A.I.FI.- Campania è l'associazione regionale di categoria dei Fisioterapisti, così come definiti dal D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale. I Fisioterapisti sono i professionisti sanitari che, in possesso del titolo abilitante di laurea o di diploma universitario, o di altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente, svolgono in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, in regime di libera professione o di dipendenza da strutture sanitarie pubbliche e private. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea.
3. L'A.I.FI.- Campania aderisce obbligatoriamente all'Associazione Italiana Fisioterapisti detta brevemente A.I.FI., (precedentemente denominata A.I.T.R., costituita a Roma il 8 giugno 1959) della quale accetta lo Statuto in ordine di priorità. L'A.I.FI.- Campania si uniforma alle disposizioni di cui al Capo I dello Statuto della Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) attualmente in vigore e alle sue eventuali successive modifiche quanto all'ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e ai doveri degli associati nonché ai disposti degli articoli 23 e 24 dello Statuto Nazionale.
4. L'attività associativa è regolata dal codice civile, dalla legislazione in materia, dallo Statuto Nazionale, dalle deliberazioni dell'A.I.FI., dal presente Statuto Regionale, dal regolamento amministrativo e dai vari regolamenti interni su materie specifiche. Il recepimento delle norme e delle direttive dell'A.I.FI. avverrà attraverso le procedure previste nel regolamento amministrativo.
5. L'A.I.FI.- Campania aderisce, attraverso l'A.I.FI. Nazionale, alla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) o ad altre associazioni internazionali aventi medesimi scopi.
6. L'A.I.FI.- Campania è dotata di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed opera nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.
7. L'A.I.FI.- Campania costituisce a tutti gli effetti un'articolazione territoriale Regionale dell'A.I.FI. e svolge la sua attività su tutto il territorio della regione Campania.
8. Si prevede la possibilità di costituire articolazioni territoriali provinciali e/o interprovinciali, così come stabilito dall'articolo 19 comma 1 dello Statuto Nazionale, le quali si avvarranno della denominazione Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) seguita da quella della Provincia corrispondente.
9. L'A.I.FI.- Campania utilizza il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.).
10. L'A.I.FI.- Campania ha durata illimitata.

11. L'A.I.FI.- Campania non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purchè non a carattere prevalente e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.
12. E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
13. Ai soci che ricoprono cariche o incarichi dell'Associazione Regionale, spettano
 - a) i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'A.I.FI.-Campania, previa presentazione dei giustificativi e compilazione della nota spese;
 - b) una indennità oraria, stabilita nell'ambito del bilancio di previsione approvato annualmente dalla Direzione Regionale per ora lavorativa interamente impegnata in attività associative. Tale indennità sarà erogata a presentazione di ricevuta o fattura e sconterà tutte le imposte previste dalle leggi in materia.
14. E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità delle norme che regolamentano il settore degli enti non commerciali.
15. E' stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
16. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
17. I singoli associati non possono, senza autorizzazione della Direzione Regionale dell'A.I.FI.Campania, assumere obbligazioni per conto dell'associazione.

Art. 2) SCOPI

1. L'A.I.FI.- Campania si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi dei suoi associati con i bisogni della comunità e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
2. Con riferimento ai predetti fini l'A.I.FI.- Campania si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a) Intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nell'adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione:
 - definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
 - affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
 - definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
 - svolgere attività di assistenza e/o consulenza sindacale, giuridica e fiscale a favore degli associati.
 - promuovere ed attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento e al perfezionamento di una regolamentazione giuridica dei Fisioterapisti.
 - b) Sviluppare la formazione in riabilitazione e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei fisioterapisti; a tal fine, l'Associazione può:
 - promuovere la pubblicazione di opere editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza; promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della riabilitazione;
 - promuovere studi e indagini, premi e borse di studio, mostre e altre manifestazioni;
 - avviare relazioni e scambi con enti e persone fisiche e giuridiche, anche stranieri.
 - promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute.
 - c) Promuovere, organizzare e svolgere convegni, corsi di formazione professionale a livello regionale, rivolti alla qualificazione e aggiornamento sia degli associati, sia dei non associati.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.I.FI.-Campania, in ambito regionale, tra l'altro può:
 - a) adempiere, nel rispetto del regolamento, a compiti e funzioni che possono venirle demandate da altri Enti o Autorità;
 - b) svolgere, nei limiti dell'eventuale mandato conferitole dall'A.I.FI., compiti e funzioni conferite all'A.I.FI. Nazionale da Organi di Governo o da Leggi e Regolamenti;

- c) assumere nella Regione, funzioni ad essa demandate dall'A.I.FI. per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse dei Fisioterapisti.

Art. 3) DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI

1. La Direzione Regionale può definire una specifica articolazione interna, in considerazione delle specifiche realtà territoriali. Tale organizzazione sarà normata da apposito regolamento.

Art. 4) DEL PATRIMONIO SOCIALE, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie come di seguito specificate;
 - b) i beni mobili ed immobili, che per acquisto o per altro titolo, siano di proprietà dell'A.I.FI.-Campania
 - c) i beni mobili ed immobili attivi e passivi della AITR CAMPANIA di cui all'articolo 1 comma 1 del presente statuto.
2. Le entrate dell'A.I.FI.-Campania sono rappresentate dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Regionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.
3. I beni e i proventi di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono il fondo comune dell'Associazione Regionale e non possono essere restituiti, distribuiti o comunque assegnati.
4. I contributi straordinari sono deliberati dalla Direzione Regionale e ratificati dall'Assemblea Regionale.
5. Dei beni mobili ed immobili dell'associazione viene redatto l'inventario.
6. L'esercizio Amministrativo e finanziario dell'associazione regionale inizia il 17 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ogni anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sarà approvato dall'assemblea il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, determinandone il risultato di gestione.
8. Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative regolamentari da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzioni dei contributi sociali. La Direzione regionale provvederà ogni anno a sottoporre all'Assemblea la relazione programmatica per il nuovo esercizio.

ART. 5) DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati si distinguono in:
 - a) ordinari;
 - b) sostenitori;
 - c) onorari.
2. Sono associati Ordinari coloro che:
 - siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;

- siano in regola con il versamento della quota associativa annuale ed abbiano presentato domanda di ammissione e la stessa sia stata accolta.
3. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni stabilite dalla Direzione Nazionale.
 4. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario ed accettino di far parte dell'Associazione. Gli associati Onorari sono nominati dalla Direzione Nazionale.
 5. Sono partecipanti studenti coloro che frequentano i corsi di Laurea in Fisioterapia riconosciuti in base alla normativa vigente.

ART. 6) DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati Ordinari, se regolarmente iscritti, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
2. Gli associati Sostenitori, Onorari e i partecipanti Studenti non hanno diritto di voto, nè capacità elettorale.
3. Lo status di associato Sostenitore e di associato Onorario non è incompatibile con lo status di associato Ordinario: in tal caso l'associato è titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La qualità di socio è personale ed intransmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

ART. 7) DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi e dal regolamento amministrativo.
2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. E' dovere di tutti gli associati ordinari:
 - a) versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;
 - b) partecipare alla vita associativa.
4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto. I versamenti eseguiti dopo il primo Aprile saranno considerati come delle nuove iscrizioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 9.
5. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui al comma 4 del presente articolo. Il socio può recedere in qualunque momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi con comunicazione scritta con un adeguato anticipo ove possibile. Gli associati non possono assumere obbligazioni con terzi per conto dell'Associazione. Il Presidente, la Direzione Regionale o l'Assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza specifica.

ART. 8) DELLA PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO ORDINARIO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione la presentazione, all'atto della domanda di ammissione quale associato, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a .

Art. 9) QUOTE ISCRIZIONI E CONTRIBUTI ANNUALI

- 1) Il Direttivo Regionale dell'A.I.FI.- Campania determina la quota associativa Regionale in riferimento a quanto previsto o deliberato dagli organi centrali nazionali. L'Associazione AIFI-CAMPANIA può aumentare la quota associativa indicata dalla direzione nazionale fino ad un massimo del 50% del suo ammontare.
- 2) Ogni socio ordinario ha l'obbligo di versare una quota associativa annuale il cui ammontare e modalità di versamento sono stabiliti dalla Direzione Regionale, nei tempi previsti dall'art.7 comma 4.
- 3) Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ordinarie sono determinati con delibera della Direzione Regionale e ratificati dall'Assemblea Regionale. Se essi riguardano iniziative a carattere eccezionale vanno approvati esclusivamente in sede assembleare.
- 4) La Direzione Regionale destinerà parte delle quote associative alle eventuali articolazioni territoriali provinciali e interprovinciali che saranno stabilite dal regolamento amministrativo.
- 5) L'A.I.FI. -Campania provvede, entro il giorno 15 del mese successivo dall'avvenuta iscrizione, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'A.I.FI. le quote riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare gli elenchi degli iscritti.
- 6) Per le domande d'iscrizione è necessario inviare al Segretario Regionale:
 - il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato;
 - la fotocopia del documento di riconoscimento;
 - la fotocopia autenticata del diploma o del titolo di studio di Fisioterapista o equiparati o equivalenti (solo qualora sia un nuovo socio o considerato tale in quanto non ha rinnovato l'iscrizione entro i termini previsti).
- 7) Possono fare domanda d'iscrizione anche gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia. Essi devono inviare al Segretario Regionale (per la partecipazione degli studenti alla quota d'iscrizione si rimanda al regolamento):
 - il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato;
 - la fotocopia del documento di riconoscimento;
 - il certificato di frequenza all'anno in corso.
- 8) Le domande di iscrizione che rispettano i requisiti previsti dal presente statuto si considerano automaticamente accolte dal momento del ricevimento della documentazione necessaria all'iscrizione da parte del Segretario, salvo diversa decisione presa con motivata deliberazione da parte della Direzione Regionale entro e non oltre i 30 gg dalla ricezione. Nel caso di non ammissione il versamento effettuato verrà restituito

CAPO II

ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 10) DEGLI ORGANI REGIONALI

1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea Regionale, la Direzione Regionale, Il Presidente Regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 11) DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, entrambi eletti dalla stessa. Se l'assemblea è elettiva vengono eletti anche due scrutatori. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate, in conformità allo Statuto Regionale ed all'eventuale Regolamento, vincolano gli associati assenti e dissenzienti. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del presente articolo. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. Le assemblee vengono convocate mediante lettera scritta ai soci e recapitata almeno 15 giorni prima della prima convocazione. La comunicazione deve specificare luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea discute, delibera, ratifica, o approva in merito alle materie ad essa riservate per legge, ed in particolare:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;
 - b) la relazione programmatica presentata dal Presidente Regionale;
 - c) Il rendiconto economico-finanziario entro quattro mesi dalla data di chiusura esercizio, con le relative relazioni, ai sensi dell'art. 20 del C.C.
 - d) la relazione di Bilancio Preventivo;
 - e) le relazioni dei componenti dei vari Organi o Uffici Regionali;
 - f) le linee programmatiche dell'Associazione;
 - g) le mozioni presentate;
 - h) ogni eventuale argomento posto nell'ordine del giorno;
 - i) la regolamentazione associativa;
 - j) le articolazioni provinciali e/o interprovinciali;
 - k) le modifiche allo statuto proposte o dalla Direzione Regionale o da 1/3 (un terzo) degli associati;
 - l) lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio.
4. L'Assemblea, di norma con cadenza triennale, elegge:
 - a) Il Presidente della Associazione;
 - b) i delegati al Congresso Nazionale;
 - c) gli altri sei membri della Direzione Regionale;
 - d) i tre membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - e) i tre membri del Collegio Regionale dei Proviviri.
5. Le deliberazioni elettive degli Organi Associativi e le questioni che riguardano le persone, sono prese, salvo unanime diversa deliberazione dell'Assemblea Regionale, a scrutinio segreto e senza la possibilità di esercitare il voto per delega.
6. Le deliberazioni non elettive sono realizzate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti. La scelta della modalità di espressione del voto spetta al Presidente dell'Assemblea.
7. Le modifiche dell'atto costitutivo o statuto regionale in 2^a convocazione richiedono il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti purchè tali modifiche siano compatibili con lo statuto dell'A.I.FI.
8. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 12) DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Regionale oltre ad eventuali membri di diritto; ne sono membri di diritto, con pari dignità di voto, i Presidenti delle Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali ove esistenti, e/o i Responsabili delle Sezioni Provinciali e/o Interprovinciali.
2. La Direzione Regionale dura in carica tre anni e si riunisce in via ordinaria su indicazione del Presidente Regionale, che la presiede, almeno quattro volte l'anno, ed in via straordinaria su indicazione del presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Direzione stessa.
3. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale tramite mezzi e modi stabiliti dal regolamento amministrativo.
4. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o da un altro Consigliere.
5. Le riunioni sono validamente costituite se ad esse sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Per le riunioni della Direzione Regionale le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ciascun

membro della Direzione Regionale ha diritto ad un (1) voto. Le sedute della Direzione Regionale sono aperte agli associati.

6. Rientrano tra i compiti della Direzione Regionale:
 - a) approvare, con deliberazione motivata, l'ammissione o l'esclusione dei soci;
 - b) attuare le linee programmatiche definite dalla Direzione Nazionale;
 - c) perseguire gli obiettivi indicati dall'Assemblea Regionale;
 - d) vigilare, a livello regionale, sul rispetto del Codice Deontologico, sul decoro e l'autonomia della professione;
 - e) riconoscere la costituzione delle Associazioni territoriali verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali; riconoscere la costituzione delle sezioni territoriali.
 - f) determinare l'ammontare della quota associativa regionale in relazione al bilancio preventivo e delle direttive nazionali;
 - g) elaborare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dal Congresso e Direzione Nazionale e dall'Assemblea Regionale;
 - h) designare i Rappresentanti presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni a carattere regionale, provinciale e comunale;
 - i) compilare il progetto di rendiconto economico-finanziario, sia preventivo sia consuntivo, da presentare all'Assemblea degli iscritti;
 - j) definire il budget a disposizione per il funzionamento degli uffici regionali, e delle sezioni territoriali;
 - k) gestire e diffondere a livello locale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - l) predisporre ed approvare proposte di modifiche o integrazioni al Codice Deontologico;
 - m) definire ed approvare il tariffario professionale regionale da presentare all'Assemblea Regionale annuale degli associati;
 - n) deliberare la convocazione delle Assemblee Regionali ordinarie e straordinarie.
 - o) intervenire, se richiesto, in materia di onorari o di altre questioni inerenti l'esercizio professionale, operando la composizione di vertenze o intraprendendo eventuali azioni legali;
 - p) assumere o licenziare il personale e determinarne il trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica.
 - q) deliberare sullo stare in giudizio
 - r) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservata all'Assemblea Regionale, salvo questioni, aventi carattere di urgenza, che saranno comunque, in seguito, sottoposte a ratifica assembleare.
 - s) definire la parte della quota associativa destinata alle provincie.
 - t) deliberare sull'entità dell'indennità spettante a chi ricopre cariche sociali e a chi svolge incarichi per conto della associazione.
 - u) Attuare le delibere dell'assemblea.
7. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte di un componente della Direzione Regionale, la Direzione stessa dovrà procedere, nel termine massimo di tre mesi, all'integrazione con il primo dei non eletti all'assegnazione, se del caso, degli incarichi interni. Ove ciò non sia possibile l'Assemblea Regionale dovrà eleggere i membri mancanti che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato della Direzione Regionale.
8. Delle adunanze è redatto, su un apposito registro, il relativo verbale il quale viene firmato dal Presidente Regionale e dal Segretario Regionale, previa lettura ed approvazione da parte della Direzione Regionale.

Art. 13) DEL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale e negoziale dell'A.I.FI.- Campania di fronte agli associati, a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente Regionale non è investito della rappresentanza dei singoli associati.
3. Rientrano tra i compiti del presidente Regionale:
 - a) programmare e presiedere le riunioni della Direzione Regionale e dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
 - b) convocare i soci alle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - c) stipulare i contratti e firmare la corrispondenza, salvo specifica delega;
 - d) garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari che regolano la vita associativa.

4. I provvedimenti di urgenza possono essere assunti dal Presidente Regionale e successivamente dovranno per essere ratificati dalla Direzione Regionale.
5. Il Presidente regionale È membro della Direzione Nazionale dell'A.I.F.I. insieme con i rappresentanti delle articolazioni provinciali, eletti dai presidenti delle stesse, in ragione di uno ogni tre province costituite nella Regione. È facoltà del Presidente farsi sostituire da un suo delegato.
6. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o da un altro Consigliere eletto. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente Regionale, la Direzione Regionale, nel termine massimo di tre mesi, convoca una Assemblea per procedere alla elezione di un nuovo Presidente Regionale.

Art. 14) DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza Regionale (UPR) è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza Regionale il Presidente, il Vice-Presidente il Segretario e il Tesoriere.
2. L'Ufficio di Presidenza Regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Regionale predispone altresì i programmi e gli schemi di lavoro da sottoporre alla Direzione Regionale.
3. Al fine di agevolare l'attuazione del programma dichiarato in sede di Assemblea Regionale, l'UPR può avvalersi di un proprio Ufficio Staff.
4. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, l'UPR adotta provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direzione Regionale, che dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.
5. L'UPR è validamente costituito se presenti $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti e assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'UPR si riunisce almeno quattro volte l'anno e secondo le modalità più funzionali nella circostanza.
6. L'UPR provvede a dare adeguata pubblicità allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al Codice Deontologico nonché ai bilanci, mediante la pubblicazione sul sito internet.
7. L'UPR si avvale di contributi interni (soci) ed esterni (legale, fiscale, etc.) per problematiche di particolare interesse o rilevanza. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e criteri di scelta del consulente e sottoposti all'approvazione della Direzione Regionale.

Art. 15) DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Regionale dei revisori dei Conti È composto da 3 membri effettivi e da due supplenti con la qualifica di socio ordinario. I tre componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti È incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Regionale.
2. I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti hanno il compito di:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - b) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
 - c) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione;
 - d) redigere regolare verbale da iscriversi in un apposito registro dell'esito delle operazioni di verifica e controllo;

- e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
3. Le deliberazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Il collegio si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che questi lo ritengono opportuno o su richiesta di un Revisore dei Conti.
4. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti uscente fino all'elezione dei loro successori.

Art. 16) DEL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri È composto da 3 membri effettivi e da due supplenti con la qualifica di socio ordinario da almeno cinque anni consecutivi. Per essere eletti proboviro È inoltre necessario avere l'età minima di quaranta anni, ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare. I tre componenti il Collegio Regionale dei Probiviri che hanno riportato il maggiore numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni. La funzione di componente il Collegio Regionale dei Probiviri È incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali dell'Associazione.
2. Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri ed il Segretario del Collegio Regionale dei Probiviri.
3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri hanno diritto di partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni della Direzione Regionale.
4. Il Collegio Regionale dei Probiviri giudica le violazioni disciplinari o statutarie:
- a) in un unico grado:
- in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi Associativi rientranti nella propria competenza territoriale;
 - in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soci.
- b) in grado di appello sulle decisioni emanate dai corrispondenti Collegi Provinciali e/o interprovinciali dei Probiviri.
5. Il Collegio giudicherà con libertà di forma, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza, con motivazione in fatto e diritto. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un suo rappresentante.
6. Il Collegio Regionale dei Probiviri, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi o incaricati associativi, attinenti la gestione dell'Associazione, deve informarne la Direzione Regionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
7. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Regionale dei Probiviri uscente fino all'elezione dei loro successori .
8. Le funzioni dei Probiviri Regionali così come i provvedimenti relativi alla comminazione dei provvedimenti disciplinari sono definiti da un specifico regolamento per il controllo dell'attività associativa.

ART. 17) DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI E/O INTERPROVINCIALI ADERENTI ALL'A.I.FI-CAMPANIA.

1. L'A.I.FI. Campania persegue la costituzione, con specifico atto, delle associazioni provinciali e/o interprovinciali, Le sezioni territoriali rientrano tra gli uffici istituiti in assenza delle associazioni provinciali e/o interprovinciali. Le prime rappresentano articolazioni territoriali dell'A.I.FI. Campania
2. Le articolazioni territoriali di cui al comma precedente, sono costituite ed organizzate a livelli, Provinciali e/o Interprovinciali. Esse sono dotate, se costituite nel rispetto delle norme riguardanti le associazioni, con atto costitutivo e statuto, di piena autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza. Le articolazioni territoriali operano nei territori provinciali di pertinenza, nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali e Regionali perseguendo gli scopi associativi..

3. L'associazione provinciale e/o interprovinciale può essere costituita su iniziativa di non meno di cinquanta fisioterapisti iscritti da almeno due anni all'associazione regionale, deve essere regolamentata da uno statuto approvato a livello regionale e nazionale.
4. Le associazioni territoriali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e Regionale, devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni contenute nel presente Statuto ed in quello nazionale, in quanto applicabili.
5. In particolare, gli Statuti territoriali devono:
 - a) prevedere la denominazione di "Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.F.I.)" seguita da quella del nome della Provincia corrispondente, con l'obbligo di utilizzare il logo Nazionale riconosciuto e adottato dall'Associazione;
 - b) uniformarsi alle disposizioni di cui al Capo I dello Statuto Nazionale quanto alla ammissione degli associati, agli scopi, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e doveri degli associati nonché ai successivi articoli 23 e 24;
 - c) prevedere il potere in capo alla Direzione Nazionale e Regionale di sciogliere gli Organi delle Associazioni Territoriali in caso di violazioni gravi del presente Statuto e di quello Nazionale o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale e Regionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora, limitatamente alle Regioni, in caso di inottemperanza, per due volte in un anno, dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto Nazionale;
 - d) garantire la partecipazione degli iscritti alla vita associativa tramite la previsione di un Organo assembleare;
 - e) stabilire la quota associativa provinciale. Tale quota non può essere inferiore alla quota associativa regionale; la percentuale della quota associativa regionale da attribuire alla provincia viene stabilita dalla Direzione Regionale.
6. Le associazioni territoriali sono tenute ad inviare i propri Statuti ed ogni loro eventuale e successiva modifica alla Direzione Nazionale e Regionale entro trenta giorni dalla loro adozione.
7. La Direzione Regionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla verifica del testo limitatamente al rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
8. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, la Direzione Regionale provvede alla ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Associazione con le proprie osservazioni. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.
9. In assenza delle associazioni provinciali e/o interprovinciali l'AIFI Campaniapuò istituire sezioni territoriali disciplinandone con specifico regolamento deliberato dalla Direzione Regionale e ratificato dall'Assemblea Regionale l'organizzazione e l'articolazione. Il bilancio Regionale dovrà prevedere un apposito stanziamento.
10. La provincia di appartenenza dell'associato si determina in base al luogo nel quale egli svolge prevalentemente la propria attività.

CAPO III

NORME DISCIPLINARI

ART. 18 DEL POTERE DELLA DIREZIONE NAZIONALE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

1. E' potere della Direzione Nazionale in caso di accertate e dimostrate, violazioni gravi dello Statuto Nazionale o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o ancora, limitatamente alle Regioni, in caso di inottemperanza, per due volte in un anno, dell'obbligo di cui all'art. 4 comma 3 dello Statuto Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, di concerto con il Collegio Nazionale dei Probiviri, previo contraddittorio, di disporre lo scioglimento degli Organi delle Associazioni Territoriali e nominare un commissario esterno alla articolazione, che entro un tempo massimo di dodici mesi provvede a riportare la gestione al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi.

ART. 19 DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE REGIONALE E PROVINCIALE

1. Gli associati che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico, ovvero, sono in contrasto con i fini associativi, sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
2. Ogni associato è obbligatoriamente tenuto ad avvalersi del Foro Interno e non può adire le vie legali per quanto espressamente previsto dal 17 comma del presente articolo prima che sia concluso il procedimento previsto dai commi che seguono.

3. Il procedimento disciplinare è attivato dalla Presidenza Regionale che, raccolte le informazioni, ne dà comunicazione all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri. Nei confronti del Presidente Regionale e dei Presidenti Provinciali i poteri di iniziativa sono della Direzione Regionale.
4. Il Collegio dei Probiviri formalizza la contestazione di addebiti all'associato, che ha tempo venti giorni dalla ricezione della contestazione per presentare propri scritti difensivi e documenti. Egli può avvalersi di un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
5. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il Collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed erogare l'eventuale sanzione disciplinare.
6. L'associato può interporre appello al Collegio Nazionale dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
7. L'appello non interrompe l'eventuale provvedimento.
8. L'inosservanza dei modi e dei tempi prescritti nei comma precedenti determina infrazione disciplinare che sarà sottoposta a giudizio di un altro Collegio Regionale individuato dalla Presidenza Nazionale.
9. La Presidenza Nazionale può suffragare le Presidenze Regionali per tutti gli associati.

ART. 20 DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono:
 - a) l'ammonizione che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b) la censura che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;
 - c) la sospensione che consiste in una temporanea sospensione dall'Associazione;
 - d) la radiazione che consiste nell'espulsione definitiva dall'Associazione^a
2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione^a la violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico e dall'articolo 7, commi 1 e 2 dello Statuto Nazionale. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare è comminata in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati All'Associazione o agli associati.
4. La Direzione Regionale, o il Collegio Regionale dei Probiviri nei casi di cui all'articolo 17, comma 4, lettere a) e b), possono disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento allorchè:
 - a) sussistano ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico;
 - b) la permanenza della qualità d'associato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare, possa comportare un pregiudizio per l'Associazione o costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità;
 - c) l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a un anno, nei casi di cui ai punti del comma 4b del presente articolo, e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto 4c del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21 DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI

1. Il funzionamento degli Istituti dell'Associazione Regionale^a e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni centrali o periferici, approvati dai rispettivi Organi.
2. In particolare, i predetti Regolamenti possono anche disciplinare:
 - a. L'attività amministrativa;
 - b. le sezioni territoriali ;
 - c. le competenze di qualsiasi organismo o strumento associativo;
 - d. la misura e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi ;
 - e. i rapporti con i G.I.S. ;
 - f. le modalità per assicurare il coinvolgimento alla vita associativa dei partecipanti studenti di cui al comma 5 dell'art.5;
 - g. l'attività editoriale a carattere informativo e formativo ECM regionale.
 - h. la definizione delle incompatibilità tra cariche statutarie e incarichi esterni all'Associazione^e che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa.

3. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto Regionale spetterà di esprimere interpretazione autentica con propria determinazione, in prima istanza al Collegio Regionale dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.22 DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate dalla Direzione Regionale con una maggioranza dei due terzi dei membri.
2. La Direzione Regionale può presentare all'Assemblea Regionale più di un'ipotesi di modifica.
3. E' consentito il voto per posta.
4. Il quorum necessario al fine della modifica statutaria è definito dal comma 7 e dal comma 8 dell'art. 11 del presente Statuto.

ART. 23 DELLE NORME TRANSITORIE

1. L'approvazione del presente Statuto Regionale sarà seguito dalla registrazione dello stesso da parte del Presidente Regionale o da un suo delegato secondo prescrizione di legge.
2. Le disposizioni contenute nello Statuto Regionale entrano in vigore dal momento della sua approvazione.
3. Gli organi delle Province già preesistenti, al momento dell'approvazione del presente Statuto si considerano decaduti , ma resteranno in carica fino alla individuazione e alla costituzione delle realtà territoriali.
4. In via transitoria e sino all'esito dei procedimenti giudiziari in corso possono continuare ad essere associati gli iscritti in possesso dei titoli di terapeuta in neuropsicomotricità dell'età evolutiva che abbiano esercitato l'attività di fisioterapeuta ed optino per quest'ultima.